

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 10 SET 2024
N. 1114 - SERIE 3

Statuto dell'Associazione
"PORTE APERTE ALL'EUROPA - ODV"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), l'associazione di volontariato denominata **"PORTE APERTE ALL'EUROPA - ODV"**, successivamente indicata anche come *"Associazione"*.

Art. 2 – Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di MODIGLIANA (FC) – Via Garibaldi 87
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria l'istituzione di sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
4. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 – Finalità e principi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'organizzazione delle attività sociali è fondata sui seguenti principi ispiratori:
 - a) diffondere gli ideali di pace, di libertà e di solidarietà tra le diverse realtà sociali, politiche e religiose presenti sul territorio nazionale, europeo e mondiale;
 - b) sviluppare la reciproca conoscenza e comprensione tra i diversi popoli, per superare le frontiere e i pregiudizi, favorendo la cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse per promuovere situazioni di progresso civile, culturale, economico e sociale;
 - c) promuovere esperienze di interscambi tra le diverse comunità e culture;
 - d) favorire ed organizzare occasioni di incontri, ricerca ed approfondimento su temi e problemi di comune interesse e che vedano soprattutto i giovani delle rispettive collettività attori di questo processo;

- e) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra; con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nei Comuni coinvolti (Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio) sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.;
- f) curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini attraverso l'attività di gemellaggio, che riveste profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità dell'Europa, al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli avente come scopo ultimo quello di consolidare l'idea di comune cittadinanza europea.
3. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Art. 4 – Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate, l'Organizzazione si propone di realizzare una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organizzazione si propone di intervenire come segue:

- realizzare eventi culturali comuni, a rotazione tra i diversi paesi, di interesse sociale con finalità educativa in materia di tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, coinvolgendo in particolar modo i giovani dei territori facenti parte di diverse realtà scolastiche, culturali, sportive, ecc.;
- realizzare attività artistiche e ricreative che possano valorizzare le differenze culturali;
- organizzare attività di promozione e diffusione della cultura europeista, tramite incontri pubblici ed eventi culturali di interesse generale in materia di solidarietà e pace, nonviolenza, e rispetto delle diversità;
- sviluppare contatti e relazioni per un'ottimale accoglienza di ospiti e visitatori dall'UE, a partire dai paesi gemellati;
- realizzare attività di ricerca per lo sviluppo delle tradizioni locali, volte alla conoscenza reciproca, alla valorizzazione del rispettivo patrimonio culturale e all'educazione al reciproco rispetto;
- gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, che incentivino il confronto interculturale e lo sviluppo reciproco;

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- attività di vario genere al fine dell'autofinanziamento;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, incontri, eventi organizzati come sopra descritti.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. Per il perseguimento delle proprie attività, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Organizzazione può porre in essere attività ed iniziative raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari associati.

2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, previa esibizione di apposita documentazione relativa all'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima e nel rispetto delle norme di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. I volontari non occasionali, associati e non associati, sono iscritti in apposito registro. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti. Possono altresì essere soci le persone giuridiche senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.
3. In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal

caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

7. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione dell'Associato

1. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare il presente lo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
4. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
5. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di essere informati sulle attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi.
2. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto a:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

- e) esaminare i libri sociali;
- 3. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
- 4. Nel caso di soci persone giuridiche, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
- 5. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato e sanzioni

1. La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) morte.

a) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, decorsi trenta giorni dalla ricezione del sollecito formale, non ha versato la quota associativa. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

b) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato sottoposto al provvedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato e gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere contestati per iscritto consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea dei soci si pronuncia alla prima convocazione utile. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono esecutivi dal momento della comunicazione nei confronti del soggetto interessato.

c) Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo.

Il recesso da parte dell'associato diviene efficace con la comunicazione pervenuta all'Associazione.

2. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 10 -Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività di interesse generale;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) contributi da privati;
- i) entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) attività di raccolta fondi;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea di approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento.

12 -Scritture contabili e redazione del bilancio

1. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.
2. Salvo le eccezioni previste dalla norma di legge, il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.
4. Il bilancio è inoltre depositato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo, organo di amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, se istituito.

Art. 14 – Assemblea dei SOCI

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.
2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
3. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e ciascun associato ha un voto.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
5. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.
6. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
9. L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici o *brevi mani*, almeno otto (8) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
10. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, di cui una entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
11. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
14. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
15. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche allo statuto o la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorre, in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in

seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti.

16. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
17. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
18. I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei soci, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15 – Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci decaduti ed esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso il rigetto della domanda di ammissione;
- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nel caso in cui venga trasferita in altro Comune;
- elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n. 3 (tre) ed un massimo di n. 7 (sette) eletti tra i soci. I componenti del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - Elege tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
 - predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto;
 - predispone i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - delibera in merito all'adesione di un nuovo socio;
 - delibera l'esclusione dei soci e recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
 - stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - delibera l'adesione a organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
 - adotta i provvedimenti di decadenza ed esclusione degli associati;
 - assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal

Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
5. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

6. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'Organo medesimo; in caso di impedimento, provvederà il Vice - Presidente o il membro più anziano del Consiglio direttivo.

7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 – Presidente e Vice - Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali, le presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive i relativi verbali e assicura la corretta tenuta presso la sede sociale; coordina l'attività dell'Associazione.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
6. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.
7. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Tesoriere



Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

2. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elege nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

3. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore

4. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 21 Libri sociali obbligatori

1 L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito;
 - e) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
1. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Titolo V – Norme Finali

Art. 22– Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati a norma del presente Statuto.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Modigliana, 19/08/2026

I SOCI FONDATORI:

1. ~~_____~~
2. Francesco
3. Francesco
4. Anna
5. _____
6. DIBI DIORE FFI
7. Enrico
8. Enrico
9. Enrico
10. Alberto
11. Alberto
12. Giulia Sperti
13. Dea Cecchi
14. Daniel Shaloni